

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 128/A V Legislatura

RELAZIONE

Solo il 18 marzo le Camere hanno convertito in legge il decreto n. 8/1993 che prevede all'art. 20 la possibilità di contrarre mutui per la copertura dei disavanzi verificati con le leggi di rendicontò.

poichè è stato introdotto un emendamento, accolto dalle Camere, che consente l'accesso alla Cassa Depositi e Prestiti per i fini succitati e poichè tale possibilità condiziona il piano di risanamento e quindi il bilancio annuale e pluriennale, si rende necassario, dati i tempi ristretti a disposizione, prorogare l'esercizio provvisorio.





Regione Puglia

2. #

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1993 - PROROGA -

Art. 1

Il termine di cui all'art.1 della Legge Regionale n.1 del 20/1/1993 è prorogato al 30 aprile 1993 ai sensi dell'art.50 della Legge Regionale n.17 del 30/5/1977, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

All'art. 2, comma 2, della Legge n.1 del 20/1/1993, dopo le parole "non obbligatorie" sono aggiunte le parole "non inderogabili".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente il 23.3.93